

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma,

Sezione III,

ANNO

composto dai Signori:

Bruno Amoroso

Presidente

Domenico Lundini

Consigliere rei. est.

Cecilia Altavista

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


-sul ricorso n. 2968 del 2008, proposto dalla Dottssa Maria Giuseppina Eboli, rappresentata e difesa dalFAw. Prof. Carlo Rienzi, e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliata, in Roma, Viale delle Milizie n. 9;

-e sul ricorso 9088/2008 proposto da Basile Filadelfio, Columba Pietro, Gulisano Giovanni, Hoffmann Alessandro, La Via Giovanni, Nesci Francesco Saverio, Signorello Giovanni, Zarbà Alfonso Silvio, rappresentati e difesi da Mazzei Aw. Luigi e Falgares Aw. Giulio, con domicilio eletto in ROMA, Via dei Gracchi 195, presso BRUNO AVV. GIORGIO;

A) Visto il ricorso n. 2968/08 proposto

CONTRO

il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;



-le Università degli Studi di Pisa, Bologna, Trieste, Bari, **Udine**,
Perugia, Trento, IUAV di Venezia, Cà Foscari di Venezia



Catania, Firenze, Verona, Torino, Roma La Sapienza, Palermo,
Macerata, Milano, Mediterranea di Reggio Calabria, Sassari,
Piacenza, Viterbo;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti

dei Proff.ri Mario Prestamburgo, Carmelo Sturiale, Marta
Cosmina, Maurizio Aragrande, Alfonso Silvio Zarbà, Jacopo
Bernetti, Piero Augusto Nasuelli;

per ottenere

la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del
TAR Lazio n. 3172/1999, confermata dalla sentenza n. 315/2006
del Consiglio di Stato, con la quale veniva accolto il ricorso
proposto dalla Dott.ssa Eboli contro il giudizio di non idoneità
formulato nei suoi confronti dalla Commissione all'esito del
concorso a 35 posti di professore associato, indetto con DM
28.7.1990, del raggruppamento disciplinare estimativo (GO10),
nonché contro il DM di approvazione degli atti concorsuali e gli
atti di nomina della Commissione;

Visti i motivi aggiunti depositati il 7.7.2008, nell'ambito del
giudizio di ottemperanza in questione, per l'annullamento del
Decreto del M.I.U.R. del 5 giugno 2008, della nota prot. 1855 del
21.5.2008 e di tutti gli atti anteriori e successivi, connessi e
conseguenziali;



Visti gli ulteriori motivi aggiunti, depositati il 24.9.2008, per l'annullamento, per elusione del giudicato, del Decreto direttoriale del M.I.U.R. del 28 luglio 2008 avente ad oggetto : "Nomina commissione giudicatrice per la reiterazione del concorso per posti di professore universitario di II fascia per il raggruppamento disciplinare GO10 "Economico Estimativo", riservato ai candidati del concorso bandito con i DD.MM. 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990, compresi i vincitori; nonché contro gli altri atti anteriori e successivi, connessi e consequenziali;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, dei Proff.ri Maria Crescimanno (con l'Aw. Bruno Leuzzi), Alessandro Hoffman e Pietro Colomba (prima con l'Aw. Salvatore Raimondi, che ha poi rinunciato al mandato, poi, come da dichiarazione resa in C.C. il 4.3.2009, dall'Avv. Luigi Mazzei), nonché Carlo Federico Perali (con l'Aw. Giuseppe Franco Ferrari), gli ultimi tre in qualità di interventori ad opponendum;

B) Visto altresì il ricorso n. 9088/2008, proposto

CONTRO

il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

EBOLI MARIA GIUSEPPINA, rappresentata e difesa da
RIENZI AVV. CARLO, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso, in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE, 9;



per l'annullamento

- del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca del 5.6.2008 con il quale " viene indetta
una sessione straordinaria per la ricostituzione della commissione
giudicatrice, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, per il
concorso a posti di professore di II^A fascia bandito con i DD.MM.
28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990 per il raggruppamento G010
"Economico Estimativo";

-delle note, specificate in ricorso, di comunicazione del decreto
suddetto e contenenti altresì le indicazioni per l'indizione di una
sessione straordinaria per ricostituzione della Commissione
chiamata ad espletare di nuovo il concorso di cui sopra; degli altri
atti, in ricorso specificati, relativi alla costituzione della nuova
commissione;

C)Visti i ricorsi suddetti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive delle parti;

Vista la sentenza di questo Tribunale n. 1401 del 12.2.2009;

Visti gli atti tutti delle cause;

Designato relatore, per la Camera di Consiglio del 4.3.2009, il
Consigliere D. Lundini;

Uditi, alla Camera di Consiglio predetta, gli Avv.ti come da
verbale;



B) Considerato che gli atti del concorso a 35 posti di professore associato del raggruppamento disciplinare "economico estimativo" GO10 indetto con DM 28.7.1990, sono stati annullati, su ricorso dell'attuale istante Dott.ssa Maria Giuseppina Eboli, con sentenza di questo Tribunale n. 3178/1999, confermata in appello con decisione del CdS n. 315/2006;

Considerato che sono stati in particolare annullati l'atto di nomina della Commissione, per vizio di composizione della stessa (avendone fatto parte, in violazione dell'art. 44 del DPR 382/80, un componente incompatibile per avere già partecipato ai lavori del concorso immediatamente precedente), e per invalidità derivata tutti gli atti da essa posti in essere, ivi compreso il giudizio di non idoneità reso nei confronti della ricorrente e quello formulato sui singoli candidati;

Ritenuto che i ricorsi di cui in epigrafe, n. 2968/08 e n. 9088/08, in quanto entrambi attinenti alla fase di esecuzione delle pronunce suddette e alle modalità e ai limiti della conseguente attività amministrativa di riedizione degli atti, possono essere riuniti e trattati congiuntamente;

Vista la precedente sentenza n. 1401 del 12.2.2009 (cui per sintesi espositiva ed economia processuale si rinvia sia per quanto attiene all'indicazione del petitum della ricorrente Eboli, sia per ciò che riguarda lo svolgimento dei fatti e lo stato della procedura di rinnovazione degli atti in esecuzione del giudicato) con la quale questo Tribunale -prendendo atto del fatto che alla Camera di



Consiglio del 10 dicembre 2008 di discussione e trattazione della causa, la parte ricorrente e l'Avvocatura dello Stato intervenuta in rappresentanza dell'Amministrazione ministeriale intimata hanno concordato su una possibile modalità di esecuzione del giudicato di cui trattasi limitata alla rinnovazione della procedura concorsuale di cui trattasi nei confronti della sola ricorrente (il che, è stato rilevato nella stessa sentenza n. 1401/09, consentirebbe in effetti, con la prospettiva di attribuzione alla ricorrente stessa, in caso di conseguita idoneità, di un posto di professore associato in soprannumero, il contemperamento dell'interesse dell'istante con quello, anche di rilievo pubblico, alla continuità ed intangibilità di posizioni soggettive, di attività ed assetti didattici e di ricerca da anni consolidati presso i numerosi Atenei interessati nella vicenda)- ha rinviato la questione, in attesa della formalizzazione di un accordo tra le parti nei termini in linea di massima delineati e delle consequenziali determinazioni dell'Amministrazione ai fini della riedizione della procedura, alla C.C. del 4.3.2009, per l'ulteriore delibazione;

E) Considerato, peraltro, che dagli atti difensivi depositati dalla ricorrente e dall'Amministrazione nella (o in vista della) Camera di Consiglio del 4.3.2009 (e dalla relativa discussione della causa), sono emerse persistenti difficoltà di esecuzione del giudicato anche nei termini prefigurati nella sentenza n. 1401/2009, in ragione del contrasto esistente circa i tempi e le modalità di rinuncia da parte della ricorrente all'azione di ottemperanza, e cioè se tale rinuncia

debba avvenire prima della rinnovazione del concorso nei riguardi della ricorrente, oppure, come prospetta la ricorrente stessa nelle note difensive depositate all'odierna Camera di Consiglio, dopo la verifica dell'avvenuto corretto svolgimento della procedura sotto il controllo di un Commissario ad acta (di cui si chiede la nomina) che provveda anche alla designazione di una Commissione (in proposito, tra l'altro, l'istante oralmente contestando in C.C. la Commissione già formata dall'Amministrazione, a causa della partecipazione alle relative elezioni di soggetti a suo tempo "promossi" dai controinteressati, e preannunciando al riguardo motivi aggiunti);

Considerato, peraltro, che pur in presenza delle divergenze suddette, sia l'Amministrazione (giusta memoria depositata il 27.2.2009) che la ricorrente (come dalla stessa ribadito anche oralmente in C.C.), mostrano di mantenere una disponibilità di massima ad un'ipotesi di soluzione della questione che si concreti e realizzi attraverso la reiterazione della procedura concorsuale per la sola ricorrente;

F)Ritenuto, ciò stante, che si possa disporre, allo stato, in ragione di tale orientamento delle parti (anche quelle di cui al ricorso n. 9088/2008, sentite all'odierna Camera di Consiglio, si sono del resto dichiarate favorevoli), un'esecuzione del giudicato che si concreti appunto nella rinnovazione del concorso per la sola ricorrente, ai fini, in caso di esito favorevole, della sua nomina in soprannumero;



A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

Ritenuto, a tal fine, di dover nominare un Commissario ad acta, nella persona del Prof. Fabrizio De Filippis, Professore Universitario Ordinario presso la Facoltà di Economia e Commercio "F. Caffè" dell'Università degli Studi di Roma Tre, il quale a sua dovrà designare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, una Commissione giudicatrice (che sostituisca quindi quella già nominata dall'Amministrazione) composta da tre componenti, scelti tra qualificati e competenti professori (che non siano in alcun modo collegati alla vicenda del concorso annullato e relativi vincitori) del Settore scientifico disciplinare di cui al concorso in questione (o settori affini), con il compito di procedere alla rinnovazione, nei confronti della sola ricorrente, del concorso a suo tempo annullato, ai fini della valutazione ed eventuale declaratoria dell'idoneità della ricorrente stessa;

Ritenuto altresì che la Commissione suddetta dovrà portare a compimento i suoi lavori entro i 30 giorni successivi all'avvenuta nomina, formulando relazione e proposte conclusive;

Ritenuto che ad avvenuto espletamento dei lavori della Commissione (con i conseguenti provvedimenti della P.A.), la questione dovrà essere ulteriormente deliberata da questo Tribunale, ai fini delle determinazioni consequenziali e conclusive sul ricorso in trattazione, del quale pertanto -restando riservata ogni pronuncia, anche eventualmente sotto i profili risarcitori, in



Handwritten signature or mark.

relazione allo sviluppo dell'attività di esecuzione del giudicato-
quella di cui alla presente sentenza è decisione solo parziale;

Ritenuto dunque di dover rinviare la trattazione dei ricorsi in
epigrafe alla Camera di Consiglio del 1° luglio 2009;

Riserva al definitivo ogni determinazione circa le spese di
giudizio;

G) Dispone, infine, per quanto di eventuale competenza anche in
relazione alla recente produzione documentale della parte
ricorrente, la trasmissione degli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Roma;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III,
previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dispone
interlocutoriamente quanto specificato in motivazione per
l'esecuzione del giudicato, nei termini e con le modalità indicate.

Rinvia per le consequenziali determinazioni alla Camera di
Consiglio del 1° luglio 2009.


Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale penale di Roma.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 4 marzo 2009 e
1° aprile 2009.

Bruno Amoroso - Presidente





m

Domenico Lundini -Estensore

Domenico Lundini

11/10/00



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO - SEZIONE IIIA
mm mmmi DEL IMO

Adi *11/10/00* copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1997 n. 842.



IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA

Luigi Cassiano Pome de' de' P. de' de' P.